

Prot. n. 58/C/2018

Preg.mi Sigg.
Titolari e/o Legali Rappresentanti
delle Imprese associate
LORO SEDI

Ragusa, 27 Febbraio 2018

Oggetto: **Raddoppia il ticket licenziamento della Legge Fornero.**

L'INPS, con il messaggio n. 594 del 08.02.2018, fornisce alcuni chiarimenti riguardo l'aumento del contributo a carico dei datori, tenuti al finanziamento CIGS, che recedono da rapporti a tempo indeterminato a conclusione di procedure di licenziamento collettivo (art. 1, c. 137, della L. n. 205/2017).

Il contributo ex art. 2, c. 31, della L. n. 92/2012, originariamente previsto nella misura del 41%, è incrementato all'82% del massimale NASpi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. La maggiorazione riguarda i licenziamenti effettuati dal 1° gennaio 2018 da datori di lavoro tenuti alla contribuzione per il finanziamento della CIGS (art. 23, d.lgs. 148/2015).


Tenuto conto che, per il 2018, il massimale mensile NASpi è di €. 1.208,15 euro, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a €. 990,68 (€. 1.208,15 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a €. **2.972,04** (€. 990,68 x 3). Per i lavoratori con anzianità aziendale inferiore, il contributo deve essere rideterminato in base al numero dei mesi di durata del rapporto.

Inoltre, si rammenta che, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, la misura del contributo in argomento è moltiplicata per tre volte (art. 2, comma 35, della Legge n. 92/2012).

Sono fatti salvi dalla maggiorazione in commento i licenziamenti connessi a procedure collettive avviate entro il 20 ottobre 2017, per i quali si continuerà ad applicare la vecchia aliquota. Per la verifica della data di avvio della procedura, fa testo la comunicazione preventiva alle R.S.A. o alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Pertanto, i datori di lavoro ricadenti in questa fattispecie, per ciascun lavoratore licenziato, anche dopo il 1° gennaio 2018, continueranno a versare il contributo per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, calcolando la somma dovuta sulla scorta dell'aliquota percentuale del 41%.

Cordialità

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino)



pag. 1